

REGNO DI CAMBOGIA**Le modifiche costituzionali in materia di revoca della cittadinanza**

18/07/2025

Secondo un [annuncio](#) pubblicato dall'*Office of the Council of Ministers* cambogiano, lo scorso 11 luglio la *National Assembly* – la Camera bassa del Parlamento – ha approvato, con voto unanime dei suoi 125 membri, la proposta di emendamento dell'art. 33 della Costituzione, relativo alla cittadinanza e protezione dei cittadini all'estero (a questo [link](#) è possibile consultare una traduzione non ufficiale, in lingua inglese, della Costituzione). La modifica è stata successivamente [approvata](#) anche dal Senato, in data 14 luglio.

L'art. 33 risponde all'esigenza di tutelare il diritto alla cittadinanza e all'integrità personale. Nella formulazione antecedente le recenti modifiche, il primo comma della disposizione poneva un limite espresso all'adozione di misure statali incidenti sulla condizione giuridica dei cittadini, prevedendo che “i cittadini khmer non possono essere privati della loro cittadinanza, esiliati, arrestati o deportati in un paese straniero salvo che vi sia un accordo reciproco di estradizione”. I commi secondo e terzo stabilivano, rispettivamente, che “i cittadini khmer residenti all'estero godono della protezione dello Stato” e che “la cittadinanza khmer è determinata dalla legge”.

Gli emendamenti modificano il testo della disposizione al fine di prevedere che “l'acquisto, la perdita e la revoca della cittadinanza sono determinati dalla legge”. Secondo quanto riportato nel già citato [annuncio](#) dell'*Office of the Council of Ministers*, tale modifica risponde all'esigenza di consentire la revoca della cittadinanza cambogiana nei confronti di soggetti riconosciuti colpevoli di tradimento o di collaborazione con entità straniere, qualora tali condotte risultino gravemente lesive degli interessi della Cambogia e del suo popolo. Il Vice Primo Ministro e il Ministro della Giustizia, che hanno rappresentato il Governo nella difesa dell'emendamento, hanno chiarito che l'iniziativa mira a salvaguardare la sovranità nazionale e sarà applicabile unicamente ai cittadini che cospirino con potenze straniere per minare la sicurezza della nazione (si v. ancora l'annuncio cit.).

Sulla modifica dell'art. 33 si era espresso favorevolmente anche il *Constitutional Council* della Cambogia, che dev'essere consultato dal Re nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale. In un [parere](#) reso all'unanimità lo scorso 2 luglio, l'organo di giustizia costituzionale ha ritenuto legittima la proposta di emendamento, affermando che essa è ispirata “dalla necessità di anteporre l'interesse della Nazione” e contribuisce “in modo significativo a contrastare le interferenze esterne negli affari interni del Regno di Cambogia”, senza tuttavia “[pregiudicare] il sistema di democrazia liberale multipartitica né il regime di monarchia costituzionale”.

La proposta di emendamento è stata oggetto di critiche. In particolare, si è sottolineato il rischio che la previsione della revoca della cittadinanza nei confronti di soggetti responsabili di tradimento o collaborazione con entità straniere possa essere utilizzata per reprimere il dissenso

politico (sul punto si v., ad esempio, il [comunicato-stampa](#) pubblicato l'11 luglio da Amnesty International).

A questo [link](#) è possibile consultare l'annuncio pubblicato dal Governo. A questo [link](#) è invece consultabile una traduzione in inglese non ufficiale del parere reso dal *Constitutional Council*. A quanto consta, il testo dell'emendamento non risulta ancora essere stato pubblicato in fonti ufficiali; tuttavia, è stato riportato da alcuni organi di stampa (si v., ad esempio, il seguente [link](#)).

Raffaele Felicetti